

## TI\_GERICHTE 30.2003.142 vom 19. August 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-08-19, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_30.2003.142](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2003.142)

FR: TI\_GERICHTE 30.2003.142 du 19 août 2003

IT: TI\_GERICHTE 30.2003.142 del 19 agosto 2003

### Volltext

Incarto n.30.2003.142/ROC/MAM

10956/002

Bellinzona

19 agosto 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con il segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 17 aprile 2003 presentato da

\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_

contro

la decisione 4 aprile 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, \_\_\_\_\_

viste \_\_\_\_\_ le osservazioni 13 maggio 2003 presentate dalla Sezione della Circolazione, \_\_\_\_\_;

letti ed esaminati \_\_\_\_\_ gli atti;

ritenuto \_\_\_\_\_ in fatto

A. Con decisione 4 aprile 2003 (emanata in forza di un rapporto di contravvenzione del 6.02.2003 della Polizia comunale della Città di \_\_\_\_\_, regolarmente intimato al ricorrente che non ha formulato osservazioni al riguardo), la Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, \_\_\_\_\_, ha inflitto a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, una multa di Fr. 340.- oltre a tassa di giustizia e spese, per avere egli in data 3 febbraio 2003 alle ore 09.34 in territorio di \_\_\_\_\_, località via \_\_\_\_\_, circolato alla guida della vettura \_\_\_\_\_, ad una velocità superante i 50 km/h ivi prescritti (velocità accertata con apparecchio radar: 71 km/h; velocità punibile dedotta la tolleranza: 66 km/h). La risoluzione è stata resa in applicazione degli artt. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 90 cfr. 1 LCS, come pure dell'art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, nonché dell'art. 22 cpv. 1 OSS.

B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale Antonio Pennucci è insorto con tempestivo ricorso 17 aprile 2003, postulandone l'annullamento, affermando in particolare di non risultare detentore del veicolo in esame, né di averlo mai utilizzato.

C. Con sue osservazioni 13.05.2003, il competente Dipartimento, basandosi pure sul rapporto di contro-osservazioni 5.05.2003 redatto dall'■ allora preposto agente comunale app. \_\_\_\_\_ - il quale riconfermava integralmente le circostanze di fatto, tempo e luogo di cui al surriferito rapporto di contravvenzione - propone, per contro, la reiezione del gravame e la pedissequa conferma della decisione impugnata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPCContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPCContr.

2. Giusta l'art. 27 cpv. 1 LCS, l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia, laddove i segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali. In questo contesto, l'art. 4a cpv. 1 lett. a ONC indica che la velocità massima generale dei veicoli può raggiungere, se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli, i 50 km/h nelle località abitate.

3. I fatti rimproverati all'insorgente (superamento della velocità massima consentita nell'abitato) sono stati, come visto, constatati da un agente della polizia. È ben vero che le constatazioni operate da un poliziotto non fruiscono di per sé di una presunzione di veridicità e fedefacenza. Rientra, per contro, nel quadro delle attribuzioni dell'autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore dell'accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato.

4. Orbene, in concreto il ricorrente asserisce di non avere mai utilizzato la vettura in esame, negando così espressamente ogni addebito mosso a suo carico e postulando implicitamente il proscioglimento dall'accusa per non avere egli commesso il fatto. La realtà è ben altra. Il preposto agente della polizia comunale ha infatti osservato nel proprio rapporto di contro-osservazioni 5.05.2003 che, al momento dei fatti, il conducente veniva immediatamente legittimato in \_\_\_\_\_ (recte: \_\_\_\_\_) per il tramite di regolare controllo delle licenze e dei permessi, la veridicità e fedefacenza degli stessi ritenendosi presunta sino a dimostrazione, non avvenuta, del contrario.

5. Inoltre, le precise circostanze descritte non possono certamente essere frutto della fantasia dell'agente, che, a differenza del denunciato, non ha alcun interesse a dichiarare i fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l'altro, di subire sanzioni penali e amministrative.

6. Non solo, v'è di più. L'intestataria della vettura \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, ha riferito al funzionario di polizia di conoscere il ricorrente, tanto da mettergli saltuariamente a disposizione la vettura, ciò che avvenne pure in occasione del fatidico (per il ricorrente) 3 febbraio 2003, quanto precede a sconfessare manifestamente la versione fornita dal ricorrente medesimo, la cui credibilità appare a questo punto quantomeno vacillante.

7. A mero titolo abbondanziale, si rilevi comunque come il ricorrente neppure abbia del resto ritenuto necessario, ai fini di dimostrare o quantomeno rendere verosimile la propria innocenza e/o il proprio eventuale mancato coinvolgimento personale nell'infrazione che qui ci occupa, dovere fare capo all'istituto di cui all'art. 11 cpv. 2 LPCContr, in virtù del

quale, fra l'altro, egli avrebbe potuto addurre fatti nuovi e proporre nuovi mezzi di prova a suo sgravio, ciò che, al contrario, questi ha manifestamente omesso.

8. Stante quanto precede, questo Giudice, apprezzando liberamente le prove, perviene con affidante e tranquilla persuasione al convincimento che il ricorrente ha effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli.

9. Da ultimo, il ricorrente segnala poi di non essere il detentore del veicolo \_\_\_\_\_. Le emergenze istruttorie hanno senza dubbio confermato quanto precede, il detentore della surriferita autovettura risultando essere, come visto, la sig.ra \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. Ma tant'è. Il ricorrente sembra invero dimenticare che le disposizioni penali di cui al titolo quinto della Legge federale sulla circolazione stradale (artt. 90 e segg. LCS) fanno astrazione del concetto di "detentore" di un autoveicolo o quant'altro, prevedendo altresì sanzioni nei confronti di chiunque contravvenga alla Legislazione in materia. Il fatto che il ricorrente, come accertato in questa sede, fosse alla guida di una vettura a lui non intestata, risulta pertanto del tutto ininfluenza ai fini di giudizio, l'obiezione da questi sollevata rasentando la temerarietà.

10. Giusta l'art. 90 cfr. 1 LCS, chiunque contravviene alle norme della circolazione, è punito con l'arresto o con la multa. Per la commisurazione di quest'ultima, il Giudice, in virtù del richiamo di cui all'art. 102 cpv. 1 LCS, applica i medesimi principi dottrinali e giurisprudenziali a fondamento dell'art. 63 CPS. Stante quanto precede, lo scrivente Giudice, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, ed in particolare della pericolosità della manovra in questione (la quale, seppur astratta, risulta comunque essere ugualmente punibile: cfr. BUSSY/RUSCONI, Commentario LCS, 3a ed., Losanna 1996, n. 3.4 ad art. 90 cfr. 1 LCS), ritiene peraltro equo confermare l'importo della multa a suo tempo inflitta ad \_\_\_\_\_, ed ammontante segnatamente a Fr. 340.- (trecentoquaranta), confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi della legge. Il ricorso va pertanto respinto con pedissequo accollo, in applicazione del principio generale della soccombenza, di tasse e spese di giustizia (art. 15 LPContr).

Per questi motivi, richiamati gli artt. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cfr. 1 LCS, art. 4a cpv. 1 lett.a

ONC, art. 22 cpv. 1 OSS, artt. 1 e segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso 17 aprile 2003 è respinto.

§ Di conseguenza, è confermata la multa di fr. 340.- (trecentoquaranta) inflitta con decisione 4 aprile 2003 dalla Sezione della Circolazione, \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.

2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 300.00 sono a carico del ricorrente.

3. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).

4. Intimazione a:

Sezione della circolazione, \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_,

Il giudice:

Il segretario assessore:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.